

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2016)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1986

### Servizio militare femminile volontario

ONOREVOLI SENATORI. — A quasi quaranta anni dalla entrata in vigore della Costituzione e a più di venti anni dalla legge 9 febbraio 1963, n. 66, il problema dell'accesso della donna al servizio militare, anche se sporadicamente affrontato, non è stato risolto nella forma espressamente prevista sia dalla Carta fondamentale che dalla legge citata.

Le ragioni del ritardo sono diverse, ma non è questa la sede per analizzarle. Qui conviene attenersi alla volontà espressa dai Costituenti per rendersi conto che il problema è in sé molto semplice e può essere agevolmente risolto. È sufficiente infatti rileggere gli articoli 3, 51 e 37 della Costituzione per comprendere che nella nuova società disegnata sulle rovine della guerra furono ripudiate per sempre, fra le altre, le

distinzioni basate sul sesso. Oggi è innegabile che la massima parte di queste distinzioni sono state, almeno sul piano legislativo, eliminate. Non ha quindi nessuna giustificazione mantenere in vita quella che ha finora consentito di escludere la donna dal servizio militare. Ed eliminarla soltanto oggi non può essere sentito come una particolare concessione, atteso che la donna italiana ha saputo condurre lunghe ed aspre battaglie per l'attuazione del dettato costituzionale ed ha conquistato le proprie posizioni, senza lasciarsi mai concedere nulla che non le spettasse come cittadino.

La volontà del Costituente peraltro, occorre ricordarlo, non è soltanto quella espressa nelle formule normative e, rileggendo la verbalizzazione dei lavori in Commissione e in Assemblea, si può capire come questa

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

volontà fosse chiara e finalizzata nella elaborazione sia del principio di eguaglianza (articolo 3) e della norma sulla parità del lavoro (articolo 37), sia, e soprattutto, dell'articolo 52, di tal che, quando da alcune parti si propose un emendamento al primo comma diretto a specificare che solo ai cittadini di sesso maschile spettasse il « sacro dovere » della difesa della Patria, l'Assemblea lo respinse immediatamente, accogliendo il giudizio già negativo della Commissione, il cui relatore disse testualmente: « ... non possiamo accettarlo e non lo accettano neanche le donne, perchè, siccome esse reclamano la parità in tutto, vogliono la parità anche in questo servizio militare... ».

Dopo la legge n. 66 del 1963 il problema non è poi soltanto di attuazione della Costituzione. Con quella legge il Parlamento volle attuare i relativi principi costituzionali, rimuovendo gli ostacoli che ancora si frapponavano all'ammissione delle donne ai pubblici uffici ed espressamente stabili che, data la particolare natura del servizio militare, leggi particolari disciplinassero l'arruolamento di personale femminile nelle Forze armate.

A questo punto occorre soltanto disciplinare un accesso già programmato, il che consentirà, fra l'altro, di allineare il nostro Paese su una posizione che è da anni, e in molti casi da decenni, un dato acquisito nella quasi totalità delle Nazioni più sviluppate. In ambito NATO infatti, ove si eccettuino i Paesi più piccoli quali il Lussemburgo e l'Islanda, tutti gli altri hanno già ammesso la donna al servizio militare.

Nei Paesi del Patto di Varsavia da tempo vige la normativa che consente l'arruolamento del personale femminile. Analoghe possibilità di arruolamento femminile sono previste in diversi altri Paesi, alcuni dei quali, come ad esempio la Cina ed Israele, assoggettano la donna alla coscrizione obbligatoria.

Volendo trarre insegnamento da queste esperienze, occorre rammentare che le norme di quasi tutti i Paesi citati (fatta eccezione appunto per Cina e Israele) ricalcano

quelle previste per il paritetico personale maschile « volontario »: l'età, compresa fra i 17 e i 26 anni, la idoneità psico-fisica, il titolo di studio in funzione della categoria per la quale si concorre, l'essere nubile o quanto meno senza prole. Lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico della donna-soldato è quasi dappertutto completamente parificato a quello del personale militare maschile. Esistono naturalmente norme destinate a tutelare la particolare condizione femminile nell'espletamento del servizio. Circa i volumi organici di questa partecipazione, la percentuale si aggira, nonostante una certa tendenza degli ultimi anni all'incremento del reclutamento femminile, nel 4 per cento della forza totale alle armi, con punte che si avvicinano talvolta al 7-8 per cento come nel caso degli USA. Per quanto infine riguarda l'impiego, si è rilevata nei Paesi esteri una costante graduale espansione degli incarichi affidati alla donna, che è tuttavia esclusa, quasi ovunque, da quelli di combattimento.

Con il presente disegno di legge si vuole dunque adempiere ad un obbligo che non è soltanto sancito dalla Costituzione ma specificamente previsto da una legge ordinaria e compiere un ulteriore e indispensabile passo avanti nell'acquisizione definitiva di una esperienza già da tempo in corso nei Paesi più avanzati del mondo.

Indubbiamente il servizio militare impone sacrifici, rinunzie e severi impegni fisici. Ma non possono essere questi sacrifici e queste rinunzie a limitare l'accesso della donna al servizio nelle Forze armate.

Si rammenta in proposito che, quando nell'Assemblea costituente si trattò di formulare il primo comma dell'articolo 51: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, .... », nel testo originario si era aggiunto « conformemente alle loro attitudini ». L'onorevole Maria Federici, a nome del Gruppo parlamentare femminile, si oppose decisamente a questo inciso, facendo rilevare come non si potesse giudicare preventivamente delle attitudini delle donne senza prima metterle alla prova. E il rilievo

ebbe successo, ché l'inciso originario fu sostituito con l'altro, molto più giusto e aderente allo spirito dell'articolo 3: « secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». Ebbene, lo stesso rilievo torna utile oggi: non vi sono ovviamente dati di esperienza specifica del comportamento militare della donna in Italia.

Questa legge consentirà di acquisirli e dalla esperienza della sua applicazione si trarranno tutti gli elementi utili nel futuro a migliorarne, se necessario, i contenuti e gli ambiti di estensione. Senza dimenticare che le prove di coraggio e di abnegazione offerte dalle donne italiane nella prima guerra mondiale e nella guerra di Liberazione costituiscono già una testimonianza storica della loro piena capacità di adempiere al dovere sancito dall'articolo 52 della Costituzione.

Prima di illustrare l'articolato, si segnala che la sua brevità risponde alla precisa esigenza di statuire soltanto i punti cardine del costituendo servizio, dal momento che la disciplina degli aspetti meramente organizzativi ed esecutivi può essere demandata a successive decretazioni ministeriali.

Infatti, sancito per legge il diritto all'ammissione della donna alla carriera militare, la soluzione dei problemi relativi alla sua utilizzazione (contingenti, ruoli, specialità, eccetera) rientra nella competenza del Ministro della difesa come accade per l'attuale personale militare.

I punti qualificanti del provvedimento possono essere così sintetizzati:

reclutamento su base esclusivamente volontaria nelle categorie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa. Per questa ultima categoria, al momento, l'arruolamento viene limitato al personale in servizio continuativo o che, in prospettiva, intende accedere alle altre due categorie;

impiego in tutti i settori con la sola esclusione delle attività di combattimento;

identico sviluppo di carriera attraverso l'inserimento del personale femminile nei ruoli organici del personale maschile;

stesso stato giuridico opportunamente adattato alla particolare condizione femminile;

trattamento economico, assistenziale e previdenziale identici per il personale militare di entrambi i sessi.

In particolare, per quanto attiene al contenuto del disegno di legge:

L'articolo 1 stabilisce che il servizio militare femminile è su base prettamente volontaria e può essere esplicato in qualità di ufficiale, di sottufficiale e di militare di truppa in servizio volontario. Un apposito decreto ministeriale determinerà i requisiti fisico-psico-attitudinali per l'ammissione al servizio militare;

L'articolo 2 precisa le modalità d'impiego della donna escludendola dalle attività e dagli incarichi di combattimento e prevede, allo scopo di evitare il sorgere di difficoltà nell'individuare tassativamente i casi di esclusione, la determinazione — con decreto del Ministro della difesa — delle attività, degli incarichi e delle unità cui è destinato il personale femminile.

L'articolo 2, che prevede una limitazione di impiego delle volontarie femminili con esclusione delle attività e incarichi di combattimento, obbedisce ad una visione del ruolo femminile nelle Forze armate basato su naturali differenziazioni di capacità fisiche e di vocazione psicologica.

Si tratta di una visione che è certamente soggetta all'urto crescente dei tempi, ad una rapidissima evoluzione psicologica ed anche fisica (come attestano i dati comparati dei progressi femminili nelle discipline sportive).

Il Governo pertanto, pur presentando una formula che esclude le donne soltanto dalle attività e incarichi di combattimento — ma che consente loro comunque, con diverse possibilità e funzioni, di militare sulla linea e nelle unità di combattimento — rimette la decisione finale specifica su questo punto al Parlamento: arbitro, dunque, di arrivare a quella parità assoluta che molti settori del movimento femminile auspicano.

L'articolo 3, a parte l'affermazione di principio riguardante l'estensione al personale militare femminile della normativa vigente in materia di stato giuridico, avanzamento, trattamento economico, disciplina e della norma sulla tutela della condizione femmi-

nile, prevede la delega al Governo per l'emanazione di norme necessarie per adattare aspetti della normativa in relazione al progressivo inserimento della donna nel sistema ordinativo militare.

L'articolo 4 demanda a specifici decreti ministeriali la definizione, in relazione alla esigenza funzionale e di impiego, delle esigenze organiche nonchè delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialità e delle specializzazioni in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile.

L'articolo 4 stabilisce, inoltre, che i suddetti decreti saranno emanati solo a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della emananda legge per consentire all'Amministrazione di adeguare le strutture logistiche alle necessità del personale femminile.

Quanto agli oneri, è da tener presente che l'immissione delle donne avverrà nei limiti delle attuali dotazioni organiche. Si tratterà, pertanto, solo di realizzare adeguamenti infrastrutturali di limitata portata, essendo gran parte degli immobili già utilizzabili anche senza modifiche (circoli, mense, uffici, alloggi, eccetera).

Dovendo quindi considerare la necessità di adeguare talune infrastrutture, l'onere relativo (che non costituisce nuova o maggiore spesa in senso tecnico) può calcolarsi in circa 9 miliardi di cui 3 nel triennio 1987-89, onere che è posto a carico del capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa, nell'ambito delle disponibilità dei previsti stanziamenti annuali su detto capitolo, facendo ricorso al contenimento o allo slittamento di talune esigenze programmate e meno prioritarie.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I cittadini di sesso femminile partecipano, su base volontaria, ai concorsi ed ai corsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario nei ruoli delle Forze armate.

2. Il requisito dell'idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato sarà accertato sulla base di appositi parametri e coefficienti fisici da stabilire con determinazione ministeriale.

## Art. 2.

1. Il personale militare femminile non può essere impiegato in attività e incarichi di combattimento.

2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa sentiti i capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono stabiliti le attività, gli incarichi e le unità cui è destinato il personale militare femminile.

## Art. 3.

1. Lo stato giuridico, le norme disciplinari e l'avanzamento, nonché il trattamento economico del personale militare femminile sono regolati dalle stesse disposizioni in vigore per il personale militare di sesso maschile.

2. Al personale militare femminile sono estese le norme vigenti nei rapporti di pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, norme in materia di stato giuridico, disciplinare e di avanzamento che fossero necessarie per rendere compatibile la normativa di cui al comma 1 col rapporto d'impiego o di servizio del personale militare femminile.

Art. 4.

1. Il Ministro della difesa, su proposta dei capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è autorizzato ad emanare, di anno in anno, di concerto con il Ministro del tesoro, i necessari decreti per determinare, in relazione alle esigenze funzionali e di impiego e ferme restando le consistenze organiche, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna forza armata, in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile.

2. I decreti suddetti saranno emanati a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in complessive lire 9 miliardi, di cui lire 1 miliardo annuo per il triennio 1987-89 e lire 2 miliardi annui per il triennio 1990-92. Il suddetto onere farà carico sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Lo stanziamento del suddetto capitolo 4005 non potrà superare nel triennio 1988-90 quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1987 e del bilancio pluriennale 1987-89, depurato dalle riduzioni di cui al comma 1 ed aumentato del tasso programmato di inflazione.